

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitan
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Comune di Sacrofano
Servizio VIII – Lavori Pubblici
Largo B. Placidi, 1 00060 (RM)

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

**CODICE GARA
PA V02/17/SUA**

CRITERIO: PREZZO PIU' BASSO

OGGETTO: Comune di Sacrofano (RM) - Nuovo polo scolastico - completamento; I° Lotto - opere strutturali.

CUP: D17B16000220009

CIG: 6944147B60

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di selezione delle offerte: **criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.
2. Si procederà alla **valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia viene determinata procedendo al sorteggio, in seduta pubblica di gara, di uno dei seguenti metodi:
 - a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
 - b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
 - c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
 - d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
 - e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
3. **Ai sensi comma 8 del summenzionato art. 97, si provvederà all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del citato**



co. 2. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016). Qualora il valore della soglia di anomalia, arrotondata alla quarta cifra decimale dopo la virgola, coincida con il ribasso percentuale offerto da uno o più operatori economici, saranno considerate tutte le cifre dopo la virgola estese oltre la quarta cifra decimale, senza arrotondamenti o troncamenti per l'individuazione della soglia di anomalia.

4. “In ossequio alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente A.N.AC. del 05.10.2016, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 esclusivamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse; laddove le offerte ammesse siano inferiori a cinque, trova comunque applicazione il citato art. 97, comma 6. Relativamente ai metodi di calcolo della soglia di anomalia del citato comma, lettere a), b) ed e), nelle ipotesi di offerte di uguale valore presentate dagli operatori economici concorrenti alla gara (sia a cavallo che all'interno delle ali), la scrivente SUA, nel calcolo della soglia di anomalia, procederà a considerare ed utilizzare distintamente tutte le offerte, anche quelle con valori identici”.
5. Eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione della gara e finalizzate ad esplicitare i suddetti metodi di calcolo della soglia di anomalia, troveranno diretta applicazione in sede di gara. Considerata la non chiarezza del disposto normativo che disciplina il metodo di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lett. b) relativamente all'inciso “con esclusione del dieci per cento” e tenuto conto di quanto in merito espresso dall'A.N.AC., si chiarisce che la media aritmetica verrà calcolata sui ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, così come previsto altresì dalla lettera a) del medesimo comma.

1.1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Il giorno fissato nel Bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella “Busta A-Documentazione amministrativa” rispetto a quanto disposto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.
2. Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 7.1.1, il Presidente del richiamato Seggio di gara, procede all'apertura delle Buste B (offerta economiche) presentate dai concorrenti ammessi, alla verifica della correttezza formale delle offerte, nonché, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016 – ove il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci – alla individuazione della soglia di anomalia, secondo il disposto di cui all'art. 97, comma 2, stesso Decreto, nonché alla redazione della relativa graduatoria, sulla base di quanto previsto al punto 1, ed alla formulazione, laddove non vi siano i presupposti per procedere alla verifica di congruità, della proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).
4. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto.
5. Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

2. Soggetti ammessi alla gara

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;



- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione in forma individuale ed in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione di entrambi i concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016); Non è altresì consentita la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, da uno dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e come consorziato indicato, da uno dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara.

4. Informazioni complementari

Si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto **a corpo**;
- b) l'**offerta è valida per 180 giorni** dalla data di scadenza del termine dell'offerta;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016);
- d) è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto qualora sussistano motivate ragioni;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea devono essere espressi in euro;
- g) ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti possono affidare in **subappalto** i lavori riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili, nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale dei lavori che intende subappaltare. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- h) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,



ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SUA applicherà le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

i) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo IX del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sulla base dell'unico ribasso contrattuale; negli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà compreso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto secondo la normativa vigente;

l) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

m) relativamente all'**anticipazione del prezzo**, si rinvia all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 (20 per cento sul valore stimato dell'appalto);

n) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

o) il **trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti di lavori pubblici nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Serv. 2 "Gare - SUA" dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano", con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma.

p) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

5. Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 - una **garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta**, costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento: a) **in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Civitavecchia (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) **in contanti**, presso la Tesoreria del Comune di Sacrofano, banca B.C.C. di Roma, Agenzia n. 44, Via dello Stadio - Sacrofano - Codice **IBAN IT90083273939000000003283**.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in



favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa:

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo I.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della SUA, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
- 2. **La fideiussione dovrà essere intestata al Comune di Sacrofano, Largo B. Placidi, 1 00060 (RM) - C.F. 80199310584.**
- 3. **NOTA: Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, costituendo elemento essenziale della stessa, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o Società di intermediazione Finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.**

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).

- 4. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,
 - la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
 - la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
- In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
- 5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).
 - 6. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. In detta ipotesi, alla garanzia prodotta dovrà essere allegata, salvo che il medesimo dato non sia espressamente riportato ed evincibile dall'attestazione SOA, fotocopia della suddetta certificazione UNI EN ISO 9000, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o



un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
 - in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
 - in caso di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

6. Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella **categoria prevalente OS13 per una classifica pari alla II (fino a € 516.000,00) o superiore**.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.

Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **i requisiti di qualificazione** richiesti dal presente Disciplinare per le imprese singole devono essere posseduti – **a pena di esclusione** – dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo verticale

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti al presente punto devono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I



requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Requisiti di partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) i requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile.

6.1 Avvalimento

In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto D.Lgs., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall'impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell'attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi del comma 11 del richiamato art. 89, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, laddove il valore di dette opere ecceda il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

7. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla **Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio “Stazione Unica Appaltante” – U.O. LL.PP. Viabilità – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma** - tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel bando un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione; detto plico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **debitamente sigillato** con qualsiasi documento atto a garantire la segretezza del contenuto e deve **pervenire**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui sopra, esclusivamente all'indirizzo suindicato**; è altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano del plico**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi) entro il medesimo termine perentorio, **esclusivamente** presso l'Ufficio accettazione corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sito in **Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma** (nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall'Ufficio accettazione corrispondenza apposita ricevuta, dovrà produrre, unitamente a ciascun plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, riportante la denominazione dell'impresa e l'oggetto della gara).

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno oltre all'esatta **denominazione o ragione sociale** del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all'**indirizzo, codice fiscale, numero telefonico**, numero di fax, **indirizzo e-mail e PEC**, le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché il codice gara riportato sulla prima pagina del bando (**PA V ___/___/___**). **La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.**

Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva** ex art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), del D.Lgs. 50/2016 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare **l'esatta denominazione o ragione sociale di ciascuno degli**



operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di "A – Documentazione Amministrativa" e "B - Offerta Economica", secondo quanto prescritto in dettaglio nel disciplinare di gara.

7.1 Documentazione amministrativa

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato I**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2016/7 del 05.01.2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Tale domanda dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) **ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive indicate nel successivo punto III**, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti *ex art. 45*, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi *ex art. 48*, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, nel caso di raggruppamenti costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti *ex art. 45*, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi *ex art. 48*, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, nel caso di consorzi ordinari costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. *ex art. 45*, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;**

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** *ex art. 45*, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare - in sede di offerta - se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

II) COPIA FOTOSTATICA dell'attestazione di qualificazione posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. *oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE* resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al **POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA**, in corso di validità che comprovi la qualificazione richiesta dal Bando di gara.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti *ex art. 45*, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi *ex art. 48*, comma 8, del D.Lgs. medesimo, l'attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi.



- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, l'attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio stabile.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – **a pena di esclusione** - alla SUA anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. “..almeno novanta giorni prima della scadenza del termine”.

(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia che non possieda l'attestazione di qualificazione)

II-bis) documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).

III) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) attesta, indicandole specificamente, **che non ricorrono i motivi di esclusione** dalla partecipazione a una procedura d'appalto **elencati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016**, e, precisamente, di seguito elencati:

1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la



riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia) (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett. c);

4.4) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.5) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.6) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.7) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.8) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.9) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.10) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.11) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);



Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8);

b) attesta che non vi sia contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione in forma individuale ed in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione di entrambi i concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016);

c) attesta che non vi sia contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, da uno dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, da uno dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara;

d) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 383 del 18.10.2001, come sostituito dal D.L. n. 210 del 25.09.2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266 del 22.11.2002 oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che i medesimi si sono conclusi;

e) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

g) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel C.S.A. e comunque nell'intero progetto;

h) attesta di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

i) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

l) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto ed in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

m) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, numero e data d'iscrizione alla C.C.I.A.A., R.E.A., il numero di telefono, il numero di fax, indirizzo e-mail, l'attività per la quale l'impresa è iscritta, nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale;

n) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

o) dichiara le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o ulteriore che, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016, la mancata indicazione puntuale e specifica dei lavori o di parti delle opere che si intende subappaltare costituisce motivo di inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo. Si rammenta, inoltre, che nel caso in cui la dichiarazione di subappalto sia condizione necessaria per la qualificazione dell'impresa, la sua invalidità costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:



- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

(nel caso di consorzi cooperativi, artigiani e stabili):

p) dichiara per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

q) allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

r) allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)

s) allega dichiarazione, resa da ciascuna ditta, attestante:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento; nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

IV) Copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori, a pena di esclusione;**

V) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate al punto 5 del presente Disciplinare di gara;

VI) ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, a pena d'esclusione, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà l'esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve



riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

VII) Copia del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’A.N.AC.;

VIII) Dichiarazione, strettamente conforme all’apposito modulo (Allegato 3), contenente i RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 dal titolare legale rappresentante dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l’Allegato 1 è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (*di cui l’art. 2639 del c.c.*), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

IX) Attestazione di presa visione dei luoghi, rilasciata dal Comune di Sacrofano, secondo quanto di seguito precisato: gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono effettuare, anche tramite propri incaricati (muniti di delega a firma del rappresentante legale della società o della società mandataria in caso di R.T.I. o consorzi), ed in presenza del personale dell’Amministrazione Comunale, un sopralluogo. Tale sopralluogo dovrà essere concordato con il competente Ufficio Tecnico (Referente Geom. P. Catini – Tel. 06/90117009), con richiesta da trasmettersi a mezzo mail al seguente indirizzo: llpp@comunedisacrofano.it

7.1.1 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli artt. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, *«Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.»*

In riferimento alla misura del pagamento di cui alla richiamata norma, si stabilisce che la SUA applicherà una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara, secondo quanto di seguito specificato.

Premesso che il “soccorso istruttorio” previsto attraverso la regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in nessun caso può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della Determinazione n. 1 dell’08.01.2015 dell’A.N.AC., si precisa che la SUA provvederà ad attivare il citato soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati



nella richiamata Determinazione n. 1/2015) degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere, stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara.

Si precisa al riguardo che l'obbligo per il concorrente di pagare la sanzione pecuniaria (stabilita nella misura pari all'uno per mille dell'importo posto a base di gara) sussiste soltanto nel caso in cui il concorrente stesso, una volta ricevuta la richiesta di regolarizzazione dalla SUA con le modalità di cui sopra, manifesti la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio, cioè laddove egli intenda effettivamente provvedere ad integrare o regolarizzare nel termine assegnato gli elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell'offerta risultate omesse o carenti; in tal caso, il concorrente provvederà al pagamento diretto della sanzione tramite bonifico bancario, da perfezionarsi e documentare a pena di esclusione entro il richiamato termine previsto per la regolarizzazione.

Nessun obbligo di pagamento della richiamata sanzione pecuniaria sussiste invece per il concorrente che manifesti espressamente la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio oppure lasci inutilmente decorrere il termine perentorio assegnatogli per la regolarizzazione.

Nella seduta pubblica successiva, il Seggio di gara procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità sopra riportate; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

7.2 Busta "B - Offerta Economica"

recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura "**B - Offerta Economica**", il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, di fax e l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'**OFFERTA ECONOMICA**, redatta in lingua italiana su carta resa legale (applicando una marca da bollo da € 16,00) compilando l'apposito modulo (**ALLEGATO 2**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione. Detta offerta dovrà indicare:

- a) oggetto e codice della gara (PA_____, riportato a pag. 1);
- b) il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) **l'importo, espresso in cifre ed in lettere, degli oneri per la sicurezza interni o aziendali [vedi nota* a seguire]**;
- e) **il ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre ed in lettere, con riferimento all'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso. Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione, qualsiasi eventuale correzione dovrà essere confermata con apposita postilla, firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, il Seggio di gara, non terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevale il valore indicato in lettere.

Nota*: **l'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione, l'ammontare degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, co.10 del D.Lgs. n.50/2016) per i lavori oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara.**



Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando e Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intero progetto.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della SUA e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Non sono ammesse – **a pena di esclusione dalla gara** – offerte parziali o in aumento.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** o **consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta economica congiunta dovrà, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del citato Decreto, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

10. Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 3** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” U.O. LL.PP. – Viabilità, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Gennaro Fiore, Dott.ssa Paola Campopiano, tel. 06/6766.3606-3681).

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per il Comune fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la SUA, **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Il Comune, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).



La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'**atto della stipula del contratto** l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dal C.S.A.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott. Luigi M. Leli)





Città Metropolitana di Roma Capitale
 U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
 del Territorio Metropolitan
 Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante” Unità Operativa “LL.PP. Viabilità”
 Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
 Tel. 06/6766.3606-3681-3499-3624-3596
 E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
 PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CODICE GARA: PA V02/17/SUA

OGGETTO: Comune di Sacrofano (RM) - Nuovo polo scolastico - completamento; I° Lotto - opere strutturali.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto:

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

in qualità di:

- Titolare**
 Legale rappresentante
 Procuratore speciale
(barrare la casella pertinente)

dell'Impresa:
 (scrivere la denominazione dell'impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio)

Codice Fiscale:

con sede legale in: Provincia:

Indirizzo: n.: C.A.P.:

Telefono: Fax: PEC:

con sede operativa in: Provincia:

Indirizzo: n.: C.A.P.:

Telefono: Fax: PEC:

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in epigrafe.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76



del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

A) che l'operatore economico rappresentato partecipa alla gara/e in forma di:
(barrare la/e casella/e pertinente/i)

- impresa individuale**
- società di persone** (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice)
- società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata)
- società cooperativa**
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** (L. 422/1909), ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) e 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:

indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre:

.....

.....

.....

consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985), ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) e 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.:

indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre:

.....

.....

.....

consorzio stabile, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c) e 47, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:

indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre

.....

.....

.....

mandataria (capogruppo) di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. d) e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell'appalto (se del caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell'appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna impresa)

indicare le imprese mandanti, nonché le quote percentuali di partecipazione delle medesime al raggruppamento:

.....

%

.....

%

.....

%



mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. d) e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell'appalto (se del caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell'appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna impresa)

indicare l'impresa mandataria, le eventuali ulteriori imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle imprese citate al raggruppamento:

.....
%

.....
%

.....
%

mandataria (capogruppo) di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell'appalto (se del caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell'appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna impresa)

indicare le imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle medesime al consorzio:

.....
%

.....
%

.....
%

mandante di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell'appalto (se del caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell'appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna impresa)

indicare l'impresa mandataria, le eventuali ulteriori imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle imprese citate al consorzio:

.....
%

.....
%

.....
%

Che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Nello specifico:

B) che i soggetti elencati all'art. 80, comma 3¹, del D.Lgs. 50/2016 non abbiano subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260

¹ Art. 80 c3 "L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio [...]"



del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

B1) che è venuta meno, nei confronti dei soggetti elencati dall' art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, una delle cause di esclusione previste dal punto B (art. 80, comma 1), nei casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

oppure

B2) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o di invio della lettera d'invito) ricorre una delle cause di esclusione previste dal punto B (art. 80, comma 1) (riportare gli estremi della sentenza comprensivi della data di emissione nonché l'esatta indicazione del reato per cui è stata pronunciata) e che l'operatore economico, relativamente a tale causa, dimostra completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (indicare tali atti e/o misure di dissociazione) (art. 80, comma 3);

C) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia) (art. 80, comma 2);

D) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

E) che non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs 50/2016, anche riferite ad un subappaltatore; nel dettaglio:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (elencati nell'art. 80, comma 5, lett. c);

d) che la partecipazione alla presente procedura non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;

oppure (barrare in alternativa alla lett. l)



11) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

oppure (barrare in alternativa alla lett. l)

12) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

F) limitatamente alle ipotesi previste al punto B) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto E) (art. 80, comma 5), di provvedere a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7) (in tali casi spetta alla stazione appaltante giudicare se le misure adottate siano sufficienti a non determinare l'esclusione dell'operatore economico; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico - art. 80, comma 8); [NON BARRARE QUALORA NON RICORRANO LE IPOTESI PREVISTE DAL PRESENTE PUNTO F]

G) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 383 del 18.10.2001, come sostituito dal D.L. n. 210 del 25.09.2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266 del 22.11.2002 oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che i medesimi si sono conclusi;

H) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per attività corrispondenti ai lavori da eseguire, ovvero in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere iscritto rispettivamente nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della cooperazione e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

1. n. di iscrizione.....
2. data di iscrizione
3. R.E.A. n.....
4. durata dell'Impresa/data termine.....
5. forma giuridica dell'Impresa
6. a) Generalità (indicare i nominativi, le qualifiche, il luogo di nascita e il C.F. del **Direttore Tecnico, se unico**, o di **tutti i Direttori Tecnici**):

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale:

QUALIFICA:

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale:

QUALIFICA:

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale:



QUALIFICA:

N.B.

allegare elenco di ulteriori n. direttori tecnici (indicando: cognome, nome, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

b) Generalità (cognome, nome, luogo di nascita, C.F.) del **Titolare** se si tratta di impresa individuale; di tutti i **Soci** se si tratta di società in nome collettivo; dei **Soci accomandatari** se si tratta di società in accomandita semplice; degli **Amministratori minuzi di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o di consorzi/o:

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale:

QUALIFICA:

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale:

QUALIFICA:

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale:

QUALIFICA:

N.B.

allegare elenco di ulteriori n. (cognome, nome, luogo di nascita, C.F.) del **Socio** se si tratta di società in nome collettivo; dei **Soci accomandatari** se si tratta di società in accomandita semplice; degli **Amministratori minuzi di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o di consorzi/o;

c) Generalità (cognome, nome, luogo di nascita, residenza) dei **soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) eventualmente cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (o di invio della lettera d'invito):**

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale: n.: C.A.P.:

QUALIFICA:

Cognome:

Nome:

Nato a: Provincia: il:

Codice fiscale: n.: C.A.P.:

QUALIFICA:



Cognome: _____
Nome: _____
Nato a: _____ Provincia: _____ il: _____
Indirizzo: _____ n.: _____ C.A.P.: _____

QUALIFICA:

N.B.

allegare elenco di ulteriori n. (cognome, nome, luogo di nascita, C.F.) dei **soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) eventualmente cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (o di invio della lettera d'invito):**

oppure [barrare la casella seguente se corretta]

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (o di invio della lettera d'invito) non vi sono stati **avvicendamenti nelle cariche di cui alle precedenti lett. a) e b)**

D) che l'ufficio di competenza dell'Agenzia delle Entrate è il seguente: Direzione Provinciale Ufficio Territoriale

J) che non assume mano d'opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle assunzioni e sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti e di applicare, a favore degli stessi e, se si tratta di cooperativa, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali del luogo in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa;

K) che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o consorzio (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016);

L) di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa d'incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii;

M) che ha preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

N) che ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, suscettibili di influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

O) che ha preso visione dei luoghi;

P) che ha preso visione degli elaborati progettuali dei lavori in oggetto;

Q) che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

R) che ha accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

S) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, negli altri elaborati di progetto;

T) che, in caso di aggiudicazione, intende (barrare la casella pertinente):

subappaltare o concedere in cottimo, (ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016) le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o ulteriori (**specificare in modo analitico e puntuale**):

- a.
- b.
- c.
- d.



N.B. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la mancata indicazione puntuale e specifica dei lavori o di parti delle opere che si intende subappaltare costituisce motivo di inammissibilità ed irricevibilità delle successive richieste di autorizzazione al subappalto medesimo. Si rammenta, inoltre, che nel caso la dichiarazione di subappalto sia condizione necessaria per la qualificazione dell'impresa, la sua invalidità costituirà causa di esclusione.

oppure

che, in caso di aggiudicazione non intende subappaltare né concedere in cottimo, (ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016) le lavorazioni oggetto della gara;

U) che si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno di 360 (trecentosessanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;

V) che è informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese;

W) che autorizza espressamente la SUA a trasmettere tramite PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE²

(TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE)

)

² Allegare la fotocopia del documento di identità.





Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitan
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante” Unità Operativa “LL.PP. Viabilità”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Tel. 06/6766.3606-3681-3499-3624-3596
E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CODICE GARA: PA V02/17/SUA

OGGETTO: Comune di Sacrofano (RM) - Nuovo polo scolastico - completamento; I° Lotto - opere strutturali.

OFFERTA ECONOMICA

L'Impresa
 (scrivere la denominazione dell'impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio)

Codice fiscale Partita IVA

con sede legale in Prov. C.A.P.

indirizzo N.

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di (amministratore,
 procuratore, etc.):

Cognome Nome

Nato/a a Prov. Il

Codice fiscale

Data assunzione della carica



*In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti, aggiungere:
in qualità di mandataria della costituenda ATI/Consorzio³
e compilare i dati di cui ai riquadri seguenti con riferimento a ciascuna delle altre imprese che costituiranno
l'ATI o Consorzio.*

L'impresa
(scrivere la denominazione dell'impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio)

Codice fiscale Partita IVA

sede legale in Prov. C.A.P.

indirizzo N.

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata,
legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di

Cognome Nome

Nato/a a Prov. Il

Codice fiscale

Data assunzione della carica

L'impresa
(scrivere la denominazione dell'impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio)

Codice fiscale Partita IVA

sede legale in Prov. C.A.P.

indirizzo N.

in qualità di mandante della costituenda ATI/Consorzio sopra riportata,
legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di

Cognome Nome

Nato/a a Prov. Il

Codice fiscale

Data assunzione della carica

³ Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.



In riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare e del relativo Capitolato speciale d'Appalto, dichiara di accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni e

OFFRE:

(al netto delle somme non soggette a ribasso)

il seguente ribasso percentuale (*esprimere fino ad un massimo di quattro cifre decimali*):

in cifre%

in lettere%⁴

E DICHIARA CHE

i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del D. Lgs. n. 50/2016ammontano a

€ **(in cifre)**

..... **(in lettere)**⁵

Data

Rappresentante legale

.....

(TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE)

⁴ Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il valore espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

⁵ L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara.





Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitan
 Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante” Unità Operativa “LL.PP. Viabilità”
 Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
 Tel. 06/6766.3606-3681-3499-3624-3596
 E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
 PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CODICE GARA: PA V02/17/SUA

OGGETTO: Comune di Sacrofano (RM) - Nuovo polo scolastico - completamento; I° Lotto - opere strutturali.

RIFERIMENTI SOGGETTO CONCORRENTE

(ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016)

Impresa

(scrivere la denominazione dell'impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio)

Codice fiscale Partita IVA

Indirizzo⁶ N.

Città Prov. C.A.P.

Tel. Fax

Indirizzo e-mail

..... posta elettronica semplice

..... PEC

Rappresentante legale

Data

Rappresentante legale

.....

(TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE)

⁶ Domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui al novellato art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

